

In caso di riconoscimento di debito “astratto” e successiva contestuale datio in solutum immobiliare (tra privati) come va tassato l’atto?

In passato non ho mai autoliquidato alcunchè per il riconoscimento di debito, applicando l’imposta solo al trasferimento immobiliare

Oggi, post SSUU, vorrei capire se è cambiato qualcosa. Nella sentenza si legge (fra l’altro) di imposta fissa

Chiedo in particolare, come sempre, l’aiuto di Raffaele, a maggior ragione oggi che sta preparando relazione per incontro di Forlì che, purtroppo, non potrà essere seguito a distanza e al quale avrei partecipato molto volentieri

Ho l’atto a breve e ho ragionato così: la fissa del riconoscimento (prevista dalle Sez Unite) è alternativa all’imposta della datio in solutum in quanto si applica l’imposta che comporta gettito maggiore e quindi Se datio soggetta a imposta di registro il minimo è 1.000 (salvo credito imposta per prima casa).

Temo che se l’agenzia entrate ritenga di tassare il riconoscimento di debito (vuoi con la fissa, vuoi con la proporzionale dell’1% vuoi, come ancora a Piacenza oggi con il cambio di tassatore e nonostante le SSUU, con il 3%) allora l’imposta dovuta non faccia cumulo con la proporzionale imputabile al trasferimento immobiliare e, quindi, non venga assorbita dai 1000 euro

Vd par 7.1.1 Circ 2/E 2014 esempio n. 8 pag. 51

Buongiorno a te,

ho ricevuto un atto simile (nel mio caso la datio in solutum era stata effettuata dalla moglie del debitore) e ho versato esclusivamente l’imposta di registro per il trasferimento dell’immobile in quanto il riconoscimento di debito, sulla scorta dell’interpello e del verbale allegati, non è soggetto a tassazione perché è “disposizione causalmente collegata alla disposizione solutoria con la quale viene estinta l’obbligazione” e quindi rientra nel perimetro applicativo dell’articolo 21, comma 2, del TUR.